Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente, il quale al comma 3 prevede che *"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa [...]"*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-*ter*, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *"Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013"*;

VISTO l'articolo 2 del decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24, recante **"***Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il quale, al comma 2, prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *"Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, il quale, al comma 1, stabilisce che *"Al fine di assicurare la tempestiva definizione della attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute"*;

VISTO, altresì, il comma 2, dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, il quale prevede che "*Il Commissario di cui al comma 1, [...] è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed*

esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi";

VISTO, inoltre, il successivo comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, il quale prevede che "*Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea*";

VISTO il comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, il quale stabilisce che *"Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea"*;

VISTO il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.144 del 2026, il quale stabilisce che *"A decorrere dall' immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all' articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028";*

VISTA la nota n. 31781 dell'11 settembre 2026, con la quale il Ministro della salute ha proposto la nomina del pref. dott. Fabio Ciciliano, già capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026*;*

VISTO il *curriculum vitae* del pref. dott. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la dichiarazione resa dal prefetto dott. Fabio Ciciliano, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nonché di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, alla nomina, a decorrere dalla data del presente decreto fino al completamento delle attività affidate

e comunque entro il 31 marzo 2027, del pref. dott. Fabio Ciciliano a Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali acquisiti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro della salute;

DECRETA

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali acquisiti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. Il prefetto dott. Fabio Ciciliano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, dalla data del presente decreto e fino al completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027, è nominato Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali acquisiti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

2. Al Commissario straordinario spettano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 2

(Compenso del Commissario straordinario)

1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso annuo determinato nell'importo di euro 40.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, di cui il 50% a titolo di parte fissa e il restante 50% a titolo di parte variabile, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i limiti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata in un'unica soluzione alla scadenza del mandato, in quanto sottoposta alla

valutazione del Ministero della salute, quale Autorità politica competente, previa acquisizione di idonea documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse a tal fine stanziate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.

ART. 3

(Supporto al Commissario straordinario)

1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché, ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

Il presente decreto è trasmesso ai componenti organi di controllo.

Roma,

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

MANTOVANO
ALFREDO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
15.09.2026
16:50:46
GMT+02:00